

Polizza per la Responsabilità Civile professionale **HDI** di avvocato

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni». Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS: 1.00031.

Compagnia: HDI Italia S.p.A.

Prodotto: "Professionista 2.0 - Lex"

Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la responsabilità civile che deriva dall'esercizio dell'attività professionale di avvocato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La copertura tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza (comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso).
- ✓ L'assicurazione si estende ai danni corporali o materiali legati alla conduzione dei locali adibiti all'attività e vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti o dei collaboratori, praticanti o sostituti processuali.
- ✓ La copertura è estesa altresì alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi.
- ✓ La garanzia si estende ai danni derivanti da interruzioni di attività, vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza che hanno generato il danno e, in caso di cessazione dell'attività, è operante per i fatti dannosi accaduti nel periodo di efficacia della stessa e che hanno generato una richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta nei dieci anni successivi alla cessazione.
- ✓ La copertura si estende anche alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), in base alla quale la Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati o a titolo di risarcimento di danni cagionati ai suddetti lavoratori per morte e per lesioni personali da infortunio.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non vale per:

- ✗ le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di preziosi, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio;
- ✗ le perdite patrimoniali derivanti dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa;
- ✗ le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione;
- ✗ le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione di assicurazioni;
- ✗ le perdite patrimoniali conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori e sostituti;
- ✗ i casi di dolo dell'Assicurato;
- ✗ i casi in cui l'Assicurato non sia iscritto al relativo Albo Professionale.

Inoltre non vale, salvo espresso richiamo in polizza, per:

- ✗ le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco di società od enti;
- ✗ le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato in qualità di Giudice Tributario o di Arbitro;
- ✗ le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da Enti Pubblici.



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono previsti i seguenti limiti; non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- ! le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
- ! il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ! le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività indicate in polizza.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutti i Paesi Europei.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza.



Quando e come devo pagare?

Devi pagare al rilascio della polizza, ha durata annuale ed è comprensivo di imposte. Puoi pagare tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750 euro). Il prodotto è a regolazione del premio, pertanto a determinate condizioni sarà necessario pagare un premio aggiuntivo al termine dell'anno assicurativo o della minor durata del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di decorrenza della polizza oppure dalla data del pagamento del premio e si rinnova automaticamente di anno in anno in assenza di disdetta del contraente che deve manifestare tale volontà con disdetta a mezzo raccomandata A/R alla Compagnia o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a mezzo P.E.C. all'indirizzo disdette@pec.hdiitalia.it almeno trenta giorni prima della scadenza. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 c.c..



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto ad ogni scadenza annuale inviando una raccomandata A/R alla Compagnia o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a mezzo P.E.C. all'indirizzo disdette@pec.hdiitalia.it almeno trenta giorni prima della scadenza.

Assicurazione per la Responsabilità Civile professionale di avvocato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

HDI Italia S.p.A.



Prodotto Professionista 2.0 – Lex

Edizione 02/2022

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Italia S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. +39 02 30761; sito internet: www.hdiitalia.it;
e-mail: hdiitalia@pec.hdiitalia.it; PEC: hdiitalia@pec.hdiitalia.it.

HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS. Società con Unico Socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Certosa 222, 20156 Milano, Italia Tel. +39 02 30761 - Fax +39 02 3086125 - sito: www.hdiitalia.it – email: hdiitalia@pec.hdiitalia.it – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: hdiitalia@pec.hdiitalia.it. Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l'ammontare del Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 230.698.868 la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480 e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell'impresa (<http://www.hdiitalia.it/SFCR>), dove è rappresentato al 31 dicembre 2020 l'indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 160%, il requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 116.095.389 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 185.556.726, ed il requisito patrimoniale minimo di Euro 38.685.206 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 149.548.540.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Responsabilità Civile: esercizio delle attività di libero docente, curatore fallimentare, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato al massimale scelto dal Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Franchigia Frontale	Fermi ed invariati i casi in cui siano previste franchigie superiori, negli altri casi il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell'importo, per singolo sinistro, indicato in polizza. A seconda della franchigia scelta, si beneficerà del corrispettivo sconto sul premio base.
Esclusione delle sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende	È possibile applicare uno sconto del 15% escludendo la copertura in caso di sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	<p>Copertura che tiene indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto per morte e lesioni personali da infortunio.
Giudice tributario	L'assicurazione comprende i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Giudice Tributario conferito dalla competente Autorità.
Funzione di Sindaco	L'assicurazione vale per i danni cagionati a terzi, compresi soci e creditori sociali, in conseguenza di violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri connessi all'espletamento delle funzioni di Sindaco di Società quotate in borsa, Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, ai sensi dell'Art. 2407 c.c. nonché Società a Responsabilità Limitata.
Funzioni pubbliche	<p>L'assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi all'espletamento di funzioni di carattere pubblico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative; sindaco di Enti Pubblici (componente del collegio sindacale); revisore dei bilanci dei Comuni o delle Province (o Enti territoriali equivalenti alle Province); custode giudiziario e delegato alle vendite. <p>sempreché tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.</p>
Funzioni di Arbitro	L'assicurazione vale per i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Arbitro.
Proprietà dei locali	L'assicurazione comprende la responsabilità civile per danni a Terzi derivante dalla proprietà dei locali adibiti ad ufficio o studio professionale, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura:

ad integrazione di quanto indicato all'interno del DIP, l'assicurazione non vale per:

- le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- i danni commessi quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale.

Limiti di risarcimento:

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale assicurato per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Altre assicurazioni:

L'Assicurato o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 c.c.

DIRITTO DI SURROGAZIONE

Fermo il disposto dell'Art. 1916 c.c. l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell'indennizzo.

Garanzie Responsabilità Civile:

- danni da errato trattamento dei dati personali di terzi, con scoperto 15% per sinistro con minimo di Euro 500,00; rimangono escluse le multe e le ammende inflitte all'Assicurato;
- postuma decennale, entro il limite di 10 anni;
- sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende, con scoperto 10%, minimo di Euro 1.000,00;
- RCO, sono escluse le malattie professionali.

Garanzie Aggiuntive:

- Giudice tributario, scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00, nel sottolimito del 5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno;

- Funzione di Sindaco - l'Assicurato deve includere negli introiti dichiarati in polizza anche i compensi annuali percepiti per tali funzioni, tali compensi non devono essere superiori al 35% del totale degli introiti indicati in polizza e tali funzioni devono essere svolte in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Inoltre:
 - l'assicurazione si intende prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 2.600,00 ed il massimo di Euro 15.000,00 e nel sottolimito del 5% del massimale indicato in polizza con il massimo di Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
 - si intendono comprese anche le funzioni di Sindaco assunte presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società finanziarie in genere. In tal caso, l'assicurazione si intende prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 5.000,00 ed il massimo di Euro 20.000,00, con sottolimito del 5% del massimale indicato in polizza con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno;
 - da tale estensione restano escluse:
 - Le richieste di risarcimento relative a procedure di liquidazione ai sensi dell'Art. 2484, comma 1, punto 4, c.c.;
 - Le richieste di risarcimento relative a procedure concorsuali, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa;
 - Le richieste di risarcimento relative a società il cui ultimo bilancio antecedente la data di decorrenza dell'assicurazione presenti (o avrebbe dovuto presentare, applicando corretti sistemi di redazione) una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto;
 - Le richieste di risarcimento relative a somme percepite dall'Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare delibera dell'organo competente;
 - Le richieste di risarcimento avanzate direttamente o indirettamente da società o enti in cui l'Assicurato abbia un interesse economico-finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).
 - Funzioni pubbliche, scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00.
 - Funzioni di Arbitro, scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00.
 - Proprietà dei locali, con franchigia assoluta di Euro 150,00 per sinistro relativamente ai danni da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogna; sono esclusi i danni derivanti:
 - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
 - da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere insalubrità dei locali;
 - alle opere e cose sulle quali sono installate, nell'edificio sede dell'ufficio o studio professionale, le insegne luminose e non;
 - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è prestata l'assicurazione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all'indirizzo serviziosinistri@pec.hdiitalia.it , all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennità.
	Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta o in convenzione.
	Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese.
	Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell'Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (Art. 2952, comma terzo, c.c.).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza.
Obblighi dell'impresa	Pagamento dell'indennizzo: espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l'indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l'indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.



Quando e come devo pagare?

Premio	Per il pagamento del premio possono essere concordate forme di frazionamento annuale o semestrale. Il frazionamento semestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 3%.
Rimborso	Non sono previsti casi di rimborso del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</i>
Sospensione	<i>Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.</i>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) <i>Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C.</i>
	Per sinistro <i>In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Tale facoltà di recesso si intende esclusa per la Società. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.</i>
Risoluzione	<i>Non sono previsti altri casi, oltre quelli disciplinati dalla Legge.</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli esercenti la professione di avvocato per la responsabilità civile verso terzi durante l'esercizio della loro attività professionale.



Quali costi devo sostenere?

costi di intermediazione: *il contratto prevede costi di intermediazione pari al 27% del premio imponibile.*

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p><i>Le modalità di presentazione dei reclami all'impresa sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 - 20156 Milano</i> • <i>A mezzo fax 02/45402417</i> • <i>A mezzo mail: reclami@hdiitalia.it</i> <p><i>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</i></p>
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<i>La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato: <i>tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it.</i></p> <p>Arbitrato Irrituale: <i>le controversie con l'Assicurato possono essere demandate ad un Collegio di tre medici, fatta salva la possibilità di rivolgersi alla Autorità Giudiziaria. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato. Per l'accertamento del danno materiale a cose, l'ammontare del danno può essere concordato direttamente tra la Società ed il Contraente oppure tra due Periti nominati dalle parti (Contraente e Società) che in caso di disaccordo possono nominarne un terzo o direttamente o tramite nomina del Presidente del Tribunale. Le decisioni sui punti controversi, sono prese a maggioranza. E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.</i></p> <p><i>In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet</i></p>

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure all'IVASS, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



LEX

Contratto di Assicurazione di responsabilità civile per il professionista avvocato

Il presente documento (Edizione 02/2022), contenente:

- Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Tale documento è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari



Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni»

60016B – LEX Ed. 02/2022

Per gli aggiornamenti del presente documento non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.hdiitalia.it

AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall'Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio.

Glossario

Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula l'assicurazione.

COSE:

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

FATTURATO:

Introiti complessivi annui del professionista (intendendosi per introiti quelli dichiarati ai fini I.V.A. al netto dell'I.V.A. e della cessione di beni).

FRANCHIGIA:

l'importo prestabilito espresso in cifra o in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTROITI:

si intendono gli introiti dichiarati ai fini IVA al netto dell'IVA e delle cessioni di beni.

IVASS:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

PERDITE PATRIMONIALI:

il pregiudizio economico, risarcibile ai termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

RETROATTIVITÀ:

il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del periodo di assicurazione indicata in polizza. La Società riterrà valide le richieste di risarcimento concernenti fatti o circostanze denunciati per la prima volta in corso di validità dell'assicurazione in conseguenza di atti illeciti perpetrati entro il periodo di retroattività indicato in polizza. Nessuna copertura assicurativa viene prestata per la propria attività svolta anche precedentemente alla stipula della polizza presso un'associazione professionale o uno studio associato o una società diversa dal Contraente.

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO:

la percentuale di danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO:

la richiesta scritta di risarcimento danni di terzi per la quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

HDI Italia S.p.A.

LEX

Condizioni di Assicurazione

- **Sezione 1 - Responsabilità civile verso terzi - Avvocati**
- **Sezione 2 - Norme che regolano l'assicurazione in generale**

Indice

Sezione 1 – Responsabilità civile verso terzi – Avvocati.....	pag. 4
• Chi è assicurato.....	pag. 4
• Contro quali danni posso assicurarmi.....	pag. 4
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro.....	pag. 7
• Che cosa fare in caso di sinistro.....	pag. 7
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti.....	pag. 8
Sezione 2 – Norme che regolano l'assicurazione in generale.....	pag. 9

SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – AVVOCATI

Chi è assicurato

Art. 1.1 – ASSICURATO

I soggetti assicurati sono i professionisti, rientranti nella categoria di avvocati, per la responsabilità civile verso terzi durante l'esercizio della loro professione.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 1.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:

- di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano. L'assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
- di danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

La copertura si intende operante per qualsiasi tipologia di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro, che dovesse occorrere ai terzi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori, praticanti o sostituti processuali.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità personale dei collaboratori indicati in polizza, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale.

L'assicurazione si intende prestata anche per i casi di colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 196/2003, così come armonizzati dal D. Lgs. 101/2018, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzazione, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito; rimangono comunque escluse le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o all'Ente di appartenenza per fatto dell'Assicurato stesso; tale copertura si intende prestata con uno scoperto del **15%** per ogni sinistro, col minimo assoluto di **Euro 500,00**.

La copertura si intende operante nell'esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano e fermo restando quanto esplicitamente escluso, di seguito indicate:

- attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
- curatore fallimentare;
- commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- rappresentanza ed assistenza dei clienti innanzi alla Commissione Tributaria, **sempreché lo stesso non svolga attività di Giudice Tributario e/o membro di Commissione Tributaria;**
- invio telematico dei dati;
- attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'Autorità Giudiziaria o ad arbitri, rituali o irrituali, nonché gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione delle notificazioni);
- attività di consulenza od assistenza stragiudiziali;
- redazione di pareri o contratti;
- assistenza al cliente nello svolgimento delle attività di mediazione, di cui al D. Lgs. n. 28/2010, o di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014;

nonché ogni altra attività prevista ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, pubblicato in G.U. n. 238 dell'11 novembre 2016.

La copertura si intende estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

L'assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo; tale massimale deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'Art. 1917 comma 3, secondo periodo, c.c.

Danni indiretti

La garanzia si estende ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti, a sinistro risarcibile a termine di polizza.**

Retroattività

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza che hanno generato il danno. Tale copertura retroattiva si intende prestata anche a favore degli eredi dell'Assicurato.

Postuma decennale

Esclusivamente per gli assicurati che cessano l'attività professionale nel periodo di vigenza della presente polizza, l'assicurazione è operante per i fatti dannosi accaduti nel periodo di efficacia della stessa e che hanno generato una richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta dopo la sua cessazione.

Tale operatività è valida per i **dieci anni successivi** e nel rispetto, comunque, dei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Tale copertura postuma si intende prestata anche a favore degli eredi dell'Assicurato.

Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione vale per la responsabilità dell'Assicurato per intero, compresa quindi quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti. Viene fatto salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Franchigie o scoperti

In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

Art. 1.3 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al **5%**.

Da tale garanzia sono comunque escluse le malattie professionali.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 1.4 - A – GIUDICE TRIBUTARIO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione comprende i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Giudice Tributario conferito dalla competente Autorità.

L'assicurazione si intende prestata con uno scoperto del **10%** per ogni sinistro, col minimo assoluto di **Euro 500,00**, nel sottolimito del **5%** del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno.

Art. 1.5 - E – FUNZIONE DI SINDACO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione vale per i danni cagionati a terzi, compresi soci e creditori sociali, in conseguenza di violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri connessi all'esplicazione delle funzioni di Sindaco di Società quotate in borsa, Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, ai sensi dell'Art. 2407 c.c. nonché Società a Responsabilità Limitata.

a) condizioni per l'estensione di garanzia

l'efficacia di tale estensione è subordinata alle seguenti condizioni:

- che l'Assicurato abbia incluso negli introiti dichiarati in polizza anche i compensi annuali percepiti per tali funzioni;
- che tali compensi non siano superiori al **35%** del totale degli introiti indicati in polizza;
- che tali funzioni siano svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

b) Limiti dell'estensione di garanzia

L'assicurazione si intende prestata con uno scoperto del **10%** per ogni sinistro, col minimo assoluto di **Euro 2.600,00** ed il massimo di **Euro 15.000,00** e nel sottolimito del **10%** del massimale indicato in polizza con il massimo di **Euro 300.000,00** per sinistro e per anno.

Fermo restando quanto sopra previsto, si intendono comprese anche le funzioni di Sindaco assunte presso **banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società finanziarie in genere**. In tal caso, l'assicurazione si intende prestata con uno scoperto del **10%** per ogni sinistro, col minimo assoluto di **Euro 5.000,00** ed il massimo di **Euro 20.000,00**, con sottolimito del **5%** del massimale indicato in polizza con il massimo di **Euro 250.000,00** per sinistro e per anno.

Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opera a secondo rischio, quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza.

c) Esclusioni

Da tale estensione restano escluse:

- le richieste di risarcimento relative a procedure di liquidazione ai sensi dell'Art. 2484, comma 1, punto 4, c.c.;
- le richieste di risarcimento relative a procedure concorsuali, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa;
- le richieste di risarcimento relative a società il cui ultimo bilancio antecedente la data di decorrenza dell'assicurazione presenti (o avrebbe dovuto presentare, applicando corretti sistemi di redazione) una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto;
- le richieste di risarcimento relative a somme percepite dall'Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare delibera dell'organo competente;
- le richieste di risarcimento avanzate direttamente o indirettamente da società o enti in cui l'Assicurato abbia un interesse economico-finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).

Art. 1.6 - F – FUNZIONI PUBBLICHE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi all'espletamento di funzioni di carattere pubblico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di:

- commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative;
- sindaco di Enti Pubblici (componente del collegio sindacale);
- revisore dei bilanci dei Comuni o delle Province (o Enti territoriali equivalenti alle Province);
- custode giudiziario e delegato alle vendite.

sempreché tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

L'assicurazione si intende prestata con uno scoperto del **5%** per ogni sinistro, col minimo assoluto di **Euro 500,00**.

Art. 1.7 - G – FUNZIONI DI ARBITRO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione vale per i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Arbitro.

L'assicurazione si intende prestata con uno scoperto del **5%** per ogni sinistro, col minimo assoluto di **Euro 500,00**.

Art. 1.8 - L – PROPRIETÀ DEI LOCALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile per danni a Terzi derivante dalla **proprietà** dei locali adibiti ad ufficio o studio professionale, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, con esclusione dei danni derivanti:

- a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- b) da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- c) alle opere e cose sulle quali sono installate, nell'edificio sede dell'ufficio o studio professionale, le insegne luminose e non;
- d) da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è prestata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, derivanti da rottura accidentale, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di **Euro 150,00** per ciascun sinistro.

Art. 1.9 - ES – ESCLUSIONE DELLE SANZIONI DI NATURA FISCALE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione non comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato.

Art. 1.10 - FR – FRANCHIGIA FRONTALE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

Fermi ed invariati i casi in cui siano previste in polizza franchigie superiori, negli altri casi il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell'importo, per singolo sinistro, espressamente indicato in polizza (franchigia).

Resta inteso che tali franchigie riguardano esclusivamente la garanzia RC professionale, restando escluse le casistiche di RC della conduzione e/o proprietà dei locali nonché danni patrimoniali.

Art. 1.11 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 1.12 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale per:

- a) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di preziosi, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio;
- b) le perdite patrimoniali derivanti dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31.03.1975 n. 136);
- c) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione;
- d) le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- e) le perdite patrimoniali conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori e sostituti dell'Assicurato;

- f) i danni commessi quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale;
- g) i casi di dolo dell'Assicurato;
- h) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili compresi i droni di peso superiore ai 250 gr.;
- i) i casi in cui, al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo Professionale;
- j) derivanti dal c.d. "rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di *database* clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un *virus* o *malware*.

Art. 1.13 - RISCHI ASSICURABILI SOLO CON PATTO SPECIALE

L'assicurazione non vale per:

- a) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco di società od enti;
- b) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato in qualità di Giudice Tributario o di Arbitro;
- c) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da Enti Pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali Enti.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 1.14 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutti i Paesi Europei.

Art. 1.15 – LIMITI DI INDENNIZZO

- a) L'assicurazione di cui all'Art. 1.2 lettera a) è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato, è previsto uno scoperto del **10%** dell'importo di ogni sinistro col minimo assoluto di **Euro 1.000,00**;
- b) l'assicurazione di cui all'Art. 1.2 lettera b) è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l'applicazione dello scoperto previsto alla precedente lettera a).

Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Che cosa fare in caso di sinistro

Art. 1.16 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente devono darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all'indirizzo serviziosinistri@pec.hdiitalia.it, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza ai sensi dell'Art.1913 c.c.

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato o il Contraente siano venuti a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a loro pervenuti. Se l'Assicurato o il Contraente omettono o ritardano la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o di ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'Art. 1915 c.c.

Art. 1.17 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti

GARANZIA	Art.	Limite di indennizzo	Franchigia/scoperto
Perdite patrimoniali per errato trattamento dati personali di terzi	1.2	===	15% con minimo assoluto di Euro 500,00
R.C.O. - Morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldit� permanente	1.3 punto B)	===	5%
Giudice tributario	1.4	5% del massimale	10% con minimo assoluto di Euro 500,00
Funzione di Sindaco	1.5 punto b)	10% del massimale con il massimo di Euro 300.000,00	10% con minimo assoluto di Euro 2.600,00 e massimo di Euro 15.000,00
Funzione di Sindaco presso banche, societ� di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, societ� finanziarie in genere	1.5 punto b)	5% del massimale con il massimo di Euro 250.000,00	10% con minimo assoluto di Euro 5.000,00 e massimo di Euro 20.000,00
Funzioni pubbliche	1.6	===	5% con minimo assoluto di Euro 500,00
Funzioni di arbitro	1.7	===	5% con minimo assoluto di Euro 500,00
Propriet� dei locali	1.8	===	Euro 150,00 per danni da spargimento acqua o rigurgiti fogna
Franchigia frontale	1.10	===	Franchigia libera
Limiti di indennizzo - Sanzioni di natura fiscale, multe, ammende	1.15 punto a)	===	10% con minimo assoluto di Euro 1.000,00

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:

- se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'Art. 1895 c.c.;
- se al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall'Art. 1904 c.c.;
- nei casi previsti dall'Art. 1418 c.c.

Art. 2.2 – ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 c.c.

Art. 2.3 – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15esimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 c.c.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:

- a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all'intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell'Impresa o all'Impresa medesima;
- b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l'intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell'Impresa o all'Impresa medesima;
- c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze aventi premio annuo non superiore ad Euro 750,00 (settecentocinquanta).

Art. 2.4 – REGOLAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il premio è convenuto ed anticipato sulla base della fascia di fatturato in cui rientra quello dichiarato dal Contraente/Assicurato, risultante dall'ultima chiusura di esercizio precedente alla data di decorrenza del contratto, ed è indicato in polizza all'atto della sottoscrizione rimanendo comunque acquisito come premio minimo stabilito in polizza.

Alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve comunicare all'Impresa, entro la scadenza contrattuale annua, eventuali variazioni in aumento del fatturato che facciano ricadere lo stesso in una fascia superiore rispetto a quella indicata in polizza, al fine di integrare il premio anticipato e permettere all'Impresa di definire il nuovo premio di polizza.

Se, nonostante l'aumento, il fatturato rimane all'interno della fascia di fatturato indicato in polizza non è necessaria alcuna comunicazione ed il premio resta invariato.

In caso contrario la Società, sulla scorta della comunicazione pervenuta dal Contraente/Assicurato di variazione in aumento, procede:

- alla regolazione del premio mediante appendice riportante l'importo da incassare pari all'aumento percentuale fra il fatturato a consuntivo comunicato dal contraente ed il fatturato indicato come limite superiore della fascia di fatturato indicato in polizza. A titolo esemplificativo se il fatturato a consuntivo fosse 60.000 Euro e la fascia iniziale di fatturato di 30.000 – 50.000 Euro con un premio anticipato di 500 Euro, avremmo: Premio di regolazione = $500 \times \frac{60.000 - 50.000}{50.000 - 30.000} = 100$ Euro; Tale differenza deve essere pagata entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'appendice di regolazione;
- a comunicare al Contraente/Assicurato il nuovo premio di polizza prendendo a riferimento la nuova fascia di fatturato a cui risulta ascrivibile il nuovo fatturato comunicato dal Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non accetti il nuovo premio di polizza, il contratto si intenderà cessato con il termine del periodo assicurativo in corso.

Art. 2.5 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.6 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato o il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 c.c..

Art. 2.7 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso ai sensi dell'Art. 1897 c.c.

Art. 2.8 – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE (tacito rinnovo)

Se la polizza è stata emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. della Società (disdette@pec.hdiitalia.it) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 2.9 – FACOLTÀ DI RECESSO**Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)**

Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. come previsto dall'Art. 2.8 – Proroga dell'assicurazione (tacito rinnovo).

Per sinistro

In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.

Tale facoltà di recesso si intende esclusa per la Società.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 2.10 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.11 – FORO COMPETENTE

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Impresa, ovvero di quello ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 2.12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 2.13 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l'indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l'indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

Art. 2.14 – DIRITTO DI SURROGAZIONE

Fermo il disposto dell'Art. 1916 c.c. l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell'indennizzo.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.